



colore verde: 1 mese; colore azzurro: 2 mesi; colore rosso: 3 mesi

## Elevazione dell'indennità dal 30% all'80%

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all'altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l'indennità maggiorata all'**80% della retribuzione** media globale giornaliera per un **totale di 3 MESI**, alle seguenti condizioni:

- **3 MESI all'80%** da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
  - il **figlio sia nato o adottato/affidato a partire dal 1° gennaio 2025**, oppure, in caso di figlio nato/adottato/affidato nel **2024**, se uno dei due genitori ha terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità (alternativa o obbligatoria) – di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 151/2001 – successivamente al 31-12-2024;
  - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
  - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
- **2 MESI all'80%** da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
  - il **figlio sia nato o adottato/affidato nell'anno 2024**, oppure, in caso di figlio nato/adottato/affidato nel **2023**, se uno dei due genitori ha terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità (alternativa o obbligatoria) – di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 151/2001 – successivamente al 31-12-2023;
  - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
  - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
- **1 MESE all'80%** da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
  - il **figlio sia nato o adottato/affidato nell'anno 2023**, oppure, in caso di figlio nato/adottato/affidato nel **2022**, se uno dei due genitori ha terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità (alternativa o obbligatoria) – di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 151/2001 – successivamente al 31-12-2022;
  - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
  - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;

I mesi indennizzati all'80% della retribuzione spettano anche al **genitore solo**.